



In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. **23920** del registro di Segreteria, proposto da

- **P. M.** (omissis) nata a omissis (omissis) il omissis ed ivi residente alla via omissis n. omissis;

- **D. M. L.** (omissis) nato a omissis (omissis) il omissis ed ivi residente alla Via omissis n. omissis;

- **L. P. D. F.** (omissis) nato a omissis (omissis) il omissis e residente in omissis (omissis) alla via omissis n. omissis;

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ignazio Sposito del foro di Nola, elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico <avvocatosposito@pec.it>;

- *ricorrenti*

contro

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente pro tempore, sedente in Roma alla Piazza Colonna, n. 370 - 00187, rappresentata ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Catanzaro alla via G. Da Fiore, n. 34;

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del

Ministro pro tempore, sedente in Roma alla via XX Settembre n.

97, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello

Stato in Catanzaro alla via G. Da Fiore, n. 34;

- **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, in

persona del Ministro pro tempore, sedente in Roma alla via

Veneto n. 56, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale

dello Stato in Catanzaro alla via G. Da Fiore, n. 34;

nonché contro

- **I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**,

con sede a Roma in via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del

Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentato

e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e

disgiuntamente, dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e dall'avv.

Caterina Battaglia, elettivamente domiciliato a Catanzaro in via

Tommaso Campanella n. 11, presso la sede dell'Avvocatura

INPS –

- *resistenti*;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Trattato nella udienza pubblica del 11 luglio 2024;

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato agli enti resistenti, in

una col pedissequo decreto di fissazione dell'odierna udienza, i

ricorrenti ut sopra rappresentati, hanno adito l'intestata

Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, rassegnando le

seguenti conclusioni: *“In via preliminare di rito, 1) rinviare alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE i due quesiti preliminari di diritto dell’Unione europea sopra illustrati; 2) rimettere altresì alla Corte costituzionale le tre questioni di costituzionalità di cui all’art. 1, L. 197/22, commi 309-310, sopra evidenziate in quanto rilevanti e non manifestamente infondate, alla luce degli argomenti in narrativa. Nel merito, 3) in ogni caso, accertare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico in atto senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio, condannando l’Amministrazione convenuta al reintegro dell’indebito taglio e al risarcimento del conseguente danno. Con vittoria di onorari e spese generali come generale norma”.*

A sostegno della domanda hanno rappresentato che la Legge di Bilancio 2023 (l. n. 197/2022), al cospetto di un tasso di inflazione elevato (che secondo la BCE nell’area euro si è collocato, nel 2022, all’8,4 per cento), ha re-introdotto un meccanismo di rivalutazione del trattamento pensionistico, confermandolo anche per il 2024, gravemente pregiudizievole per i pensionati del comparto pubblico INPS (in particolare: 100% del tasso di rivalutazione per gli assegni di importo inferiore alle 4 volte il trattamento minimo; 85% per gli assegni tra le 4 e 5 volte il minimo; 53% per gli assegni tra le 5 e 6 volte il minimo; 47% per gli assegni tra le 6 e le 8 volte il minimo; 37% per gli assegni tra le 8 e le 10 volte il minimo; 32% per gli assegni superiori a 10 volte il minimo) e – questo il *punctum dolens* –

evidentemente contro la giurisprudenza costituzionale più recente in materia (Corte costituzionale n. 234/2020, n. 250/2017, n. 173/2016, n. 70/2015, n. 316/2010) che ha, in fattispecie analoghe, sancito la contrarietà agli artt. 3, 36, 38 e 53 della Carta di quelle misure legislative che, reiterate nel tempo, si palesano come tendenzialmente permanenti e, dunque, con una stabilità della riduzione del trattamento pensionistico tale da determinare una erosione pesante del loro diritto costituzionalmente garantito.

E perciò “Il presente ricorso, dunque, viene introdotto per provocare nuovamente l'intervento della Corte costituzionale, sull'attuale meccanismo di rivalutazione delle pensioni e la sua compatibilità con la Carta costituzionale” (ricorso introduttivo, pag.6, terzo cpv.)

Le questioni di costituzionalità che si chiede di sollevare sono le seguenti:

- 1) *Dichiarare la Corte costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost. la questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 309 e 310 della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per il biennio 2023-2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al minimo, pone in essere un riassetto non sistematico e palesemente irragionevole del sistema pensionistico pubblico,*

illegittimamente ripetitivo di pregresse riduzioni, con l'effetto altresì di sommare la nuova riduzione a quelle del triennio 2019-2021, ed eludendo uno tempore i dicta di cui alla pronuncia n. 234/2020 della Corte costituzionale”;

2) *“Dichiarare la Corte costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 36 e 38 Cost. la questione di costituzionalità dell’art. 1, commi 309 e 310 della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per il biennio 2023-2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al minimo, dà origine a quell’odioso effetto di <trascinamento>, che rende sostanzialmente definitiva una perdita temporanea del potere di acquisto del trattamento di pensione, posto che le plurime <e successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull’ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato> (sentenza n. 70 del 2015);*

3) *“Dichiarare la Corte costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 23 e 53 Cost. la questione di costituzionalità dell’art. 1, commi 309 e 310 della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, non stabilendo che le risorse derivanti dalla riduzione del sistema della perequazione delle pensioni pubbliche serviranno a rafforzare il sistema pensionistico pubblico*

(giustificazione endoprevidenziale), ma solo per far fronte a generiche esigenze di bilancio (giustificazione latamente fiscale), dà origine ad una inaccettabile discriminazione dei contribuenti sotto il profilo della sopportazione del peso della fiscalità generale”.

Parallelamente, la difesa di ricorrenti paventa anche una violazione del principio generale di diritto dell’Unione europea del divieto di discriminazione basato sull’età (art. 21 della Carta di Nizza), così come espresso dalla Corte di giustizia e invoca la necessità – ove il Giudice lo ritenga e comunque in maniera autonoma dall’incidente di costituzionalità (giusta la considerazione che le disposizioni della Carta di Nizza non hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno) – anche di un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia.

Le questioni di diritto dell’Unione europea da sottoporre alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE sono le seguenti:

- 1) *“Dica la Corte di Giustizia se, alla luce del principio di divieto di discriminazione basato sull’età di cui all’art. 21 della Carta e della giurisprudenza della Corte (in particolare, Mangold del 2005), si possa ritenere che la legislazione di uno Stato membro che introduce reiteratamente una sospensione/riduzione del meccanismo della perequazione automatica delle pensioni di ex dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, allorquando il meccanismo di accumulo della pensione degli stessi*

pensionati statali e pubblici ancora economicamente attivi

viene adeguato all'inflazione automaticamente e

annualmente, possa considerarsi incompatibile con il

diritto dell'Unione europea ed in particolare col Reg. n.

1408/1971”;

2) *“Dica ancora la Corte di giustizia se la legislazione di uno*

Stato membro che introduce reiteratamente una

sospensione/riduzione del meccanismo della perequazione

automatica nelle pensioni di ex dipendenti dello Stato o di

Enti pubblici possa costituire un deterrente incompatibile

con la libera circolazione dei lavoratori di cui all'art. 45

TFUE e il Reg. n. 1408/1971 e sia suscettibile di immediata

disapplicazione da parte dell'Autorità dello Stato deputata

a garantire la correttezza del sistema pensionistico e da

parte del Giudice nazionale investito della questione della

sua compatibilità”.

2. L'INPS, costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda ex art.

152 c.g.c. in quanto, chiedendo l'incidente di costituzionalità della norma di bilancio, non specifica la fascia, tra quelle

introdotte dalla normativa censurata, di appartenenza dei ricorrenti, senza alcuna indicazione della concreta e specifica

perdita economica in capo a ciascuno di essi. Nel merito,

l'infondatezza del ricorso avendo l'INPS agito puntualmente applicando le disposizioni normative in materia e, quanto ai

pronunciamenti della Corte costituzionale richiamati da controparte, ne offre l'interpretazione opposta, richiamando per ciascuno di essi (in particolare le sentenze n. 234/2020 e n. 70/15) i passaggi motivazionali che hanno, contrariamente a quanto assunto dalla difesa dei ricorrenti, respinto le censure di incostituzionalità invocate.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, regolarmente chiamati, non si sono costituiti.

4. All'**udienza dell'11.07.2024**, per i ricorrenti nessuno è comparso. Per gli enti resistenti è presente l'Avv. Battaglia per l'INPS, che ha discusso la causa riportandosi alle conclusioni rassegnate in atti e a sostegno delle stesse, ha citato la recente decisione della Sezione Toscana di questa Corte, n. 72/2024 del 5 luglio 2024. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Preliminarmente, viene dichiarata ex art. 93, comma 5 c.g.c. la contumacia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che regolarmente chiamati, non si sono costituiti e per i quali, all'udienza odierna nessuno è comparso.

6. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della domanda sollevata dall'INPS è infondata e va respinta. Il ricorso è stato introdotto con l'espressa intenzione di sollecitare nuovamente l'intervento della Corte costituzionale sul tema del

raffreddamento della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici alla luce della legge di Bilancio 2023 e, da questo punto di vista, esso non può dirsi generico in quanto riproduce puntualmente taluni passaggi motivazionali di precedenti arresti giurisprudenziale della Corte costituzionale sul tema de quo che, ove corrispondenti a quelli rappresentati nel ricorso, renderebbero la questione sollevata non manifestamente infondata. Quanto invece alla mancata valorizzazione del diritto soggettivo di ciascuno dei ricorrenti, a fronte della ampia formulazione legislativa che, evidentemente, è per sua natura generale e astratta, abbracciante l'intera categoria dei pensionati, nella formulazione dei quesiti di diritto tradotti dalla difesa del ricorrente è chiaro il riferimento al pregiudizio recato sulle "pensioni quattro volte superiori al minimo", sì da rendere circoscritto il *petitum* azionato. Conseguentemente, l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dall'INPS deve essere respinta.

7. Nel merito, il ricorso è infondato.

In vero, l'INPS non ha fatto altro che applicare – del tutto doverosamente – una norma di legge che stabiliva espressamente che «Nell'anno 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o

inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di

rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS» (art. 1, comma 309, legge n. 197/2022)».

Conseguentemente, poiché i ricorrenti si situano nella fascia

della lettera b), n.1 della disposizione testé citata, l'INPS ha provveduto in senso conforme.

L'operato dell'istituto previdenziale, pertanto, è legittimo e, nel merito, le pretese attoree nei suoi confronti sono infondate.

Quanto all'invocato incidente di costituzionalità, questo Giudice non ne ravvisa la necessità per i motivi che seguono.

Già più volte la Consulta, su questioni del tutto analoghe (sentenze n. 234/2020, n. 250/2017 e n. 70/2015), nel valutare la compatibilità delle misure di adeguamento delle pensioni con i vincoli posti dalla finanza pubblica - e sempre con salvezza per intero della rivalutazione dei trattamenti pensionistici di importo più modesto -, ha affermato che un contenuto raffreddamento della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore al minimo, con una progressione inversa rispetto alla loro entità, è una misura <non irragionevole>.

A tale considerazione, che già da sola non consentirebbe alla questione prospettata di superare il vaglio della non manifesta infondatezza innanzi al Giudice delle Leggi, merita di essere rilevato che il ricorso introduttivo principia da un presupposto errato, ossia la sovrapponibilità della presente fattispecie (raffreddamento per fasce della perequazione automatica del trattamento pensionistico) coi principi che la Corte costituzionale aveva affermato con la sentenza n.234/2020 (che concerneva l'ipotesi, diversa e più impattante sotto il profilo economico, dell'applicazione quinquennale di un contributo di

solidarietà che aveva incidenza sul trattamento pensionistico

tout court, determinando per tale via la sua effettiva

decurtazione a fini solidaristici).

Nonostante la bontà delle argomentazioni spese (e *latu sensu*

condivisibili), *stricto iure* non è possibile calare i principi

espressi dalla pronuncia n. 234/20 in relazione all'art. 1,

comma 261 della legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018) sulla

previsione della legge di bilancio 2023, art. 1, commi 309 e 310

per la sostanziale e radicale diversità della due fattispecie,

evenienza questa che priva - in concreto - il ricorso oggi

all'esame di questo Giudice, in parte quo, di un proprio idoneo

substrato motivazionale, posto che una cosa è la decurtazione

del trattamento pensionistico, e tutt'altra è la limitazione del suo

adeguamento all'inflazione (in senso conforme, cfr. Corte dei

conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, n. 55/2024; Sezione

giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, n. 14/2024).

E ancora: "Dalla disamina delle pronunce del giudice

costituzionale si ritrae, quindi, da un lato l'affermazione

dell'insussistenza nel nostro ordinamento di un "diritto quesito"

alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, in

particolare per le pensioni più elevate e, dall'altro la possibilità

di limitare il meccanismo perequativo pensionistico secondo

parametri di ragionevolezza, specificati espressamente dalla

stessa giurisprudenza costituzionale" (Corte dei conti, Sez.

Lombardia n. 64/2024).

Anche la deduzione di possibile violazione dei parametri costituzionali degli artt.3, 36 e 38 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento e dell'irragionevolezza della decurtazione, la quale inciderebbe sul mancato mantenimento del potere d'acquisto del trattamento pensionistico con effetti parificabili ad un prelievo fiscale illegittimamente disposto a carico dei beneficiari del trattamento pensionistico, si appalesa infondata alla luce di alcuni principi già affermati dalla giurisprudenza costituzionale sia sotto il profilo della finalità e della misura del mancato adeguamento – e della sua giustificazione – sia sotto il profilo della differenza sostanziale rispetto ai trattamenti tributari imposti (*“Nel valutare la compatibilità delle misure di adeguamento delle pensioni con i vincoli posti dalla finanza pubblica, questa Corte ha sostenuto che manovre correttive attuate dal Parlamento ben possono escludere da tale adeguamento le pensioni «di importo più elevato» (ordinanza n. 256 del 2001). Nel replicare, in più occasioni, una tale scelta, che privilegia i trattamenti pensionistici di modesto importo, il legislatore soddisfa un canone di non irragionevolezza che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più alto rispetto agli effetti dell'inflazione”* – Corte cost. n. 250/2017).

Per altro verso, neppure è predicabile, nei termini prospettati dai ricorrenti, una lesione del principio del legittimo affidamento, in quanto, anche in questo caso si è innanzi ad

una deduzione di senso comune (e dunque anche questo condivisibile solo *latu sensu*), ma non si presta a superare il vaglio del non manifesta infondatezza, in quanto non è concepibile in astratto un affidamento legittimo sulla imm modificabilità del trattamento pensionistico.

E' stato efficacemente osservato (Corte dei conti Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 11/2024) che a dispetto della rilevante funzione perequativa, l'adeguamento delle pensioni all'inflazione non costituisce un diritto quesito ed è soprattutto legittimo il suo raffreddamento essendo riconosciuta ampia discrezionalità al legislatore, da esercitarsi nella considerazione, da un lato, delle risorse disponibili, e, dall'altro, della garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona (Corte Cost. n. 316/2010 e n. 234/2020) permanendo un obbligo di motivazione che, nel caso di specie è stato assolto da parte della relazione tecnica al disegno della legge di bilancio 2023.

Tutti tali parametri risultano rispettati con esclusione di ogni censura di arbitrarietà ed irragionevolezza, essendo stata introdotta una decurtazione non del trattamento, ma del solo suo adeguamento perequativo, comunque limitata e di rilievo contenuto (stante anche il limitato effetto di trascinamento), strettamente connessa al livello del trattamento pensionistico (peraltro rispettoso della diversa misura dei trattamenti percepiti), limitata temporalmente (non superando l'orizzonte

biennale 2023-2024), motivata con esigenze di bilancio anche endoprevidenziali e non irragionevoli (a termini della relazione illustrativa alla legge di bilancio), senza determinare “una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare”, elemento che caratterizza invece le prestazioni imposte di tipo tributario (Corte Cost., sentenza n. 234/2020).

Di qui la manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

Le medesime ragioni sopra esposte escludono anche i profili di illegittimità prospettati dai ricorrenti, peraltro in forma del tutto generica, sul piano sovranazionale, con riferimento al principio generale del diritto dell’Unione europea che vieta discriminazioni basate sull’età (art. 21 Carta dei diritti di Nizza; viene richiamato anche l’art. 59 del Regolamento n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 del 29 aprile 2004). Per tali ragioni non si può che ribadire, allo stato, l’infondatezza del ricorso.

8. La novità delle questioni trattate giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in merito alla controversia promossa da P. M., D. M. L., L. P. D. F., contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, il Ministero dell’Economia e delle

Finanze, in persona del Ministro pro tempore, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore, l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore* – così provvede:

- Dichiara la contumacia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Rietta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2024

IL GIUDICE

f.to digitalmente Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Depositata in segreteria il 11/07/2024

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni